



ACCORDO QUADRO/PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi di Salerno (di seguito denominato anche "DIPARTIMENTO") Codice Fiscale 80018670655, rappresentato legalmente dal Prof. Gennaro Iorio nella sua qualità di Direttore *pro-tempore*, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 31/5/1971 domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato ad intervenire nel presente contratto dal Consiglio del Dipartimento con Delibera Rep. n. 182/2022 – prot. n. 342576 del 18/11/2022

E

la FONDAZIONE ISTITUTO TESEO ALTA FORMAZIONE E RICERCA-SSML- SALERNO Ente (di seguito denominata COMMITTENTE) con sede legale in PIAZZA UMBERTO I, 16 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84099 e sede operativa in PIAZZA UMBERTO I, 16 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 84099 - C.F. e P.I. **03057290607**, rappresentata legalmente da STEFANO AMODIO , nato a FROSINONE il 17/06/1972 , C. F. **MDASFN72H17D8100**

in seguito, menzionati anche come la "Parte" o le "Parti"

PREMESSO CHE:

- L'IMPRESA/Ente svolge attività finalizzate alla ricerca,
- La Scuola Superiore in Mediazione Linguistica "SALERNO" (**riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto ministeriale numero 2748 del 23 novembre 2021 -Gazzetta Ufficiale numero 12 del 17 gennaio 2022**) di seguito per semplicità è definita "Scuola". La Scuola: a) ha personalità giuridica, autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, a norma delle vigenti leggi e del presente Statuto; b) svolge attività didattica e di ricerca scientifica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici e operatori esperti dell'area linguistica, economica e di psicologia applicata, nonché all'avanzamento delle conoscenze nei settori connessi con le dette attività. c) promuove forme di collaborazione con enti di cultura e di ricerca, con università nazionali, internazionali e con istituzioni locali sia pubbliche che private; d) favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti e il riconoscimento dei loro curricula didattici, secondo la normativa stabilita dalle istituzioni/organi didattici competenti. e) garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi nel reclutamento di carriera, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. Sono compiti istituzionali della



Scuola, unitamente a quelli di ricerca e insegnamento: - promuovere, anche in collaborazione con altri organi, tutte le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri; - curare, anche in concorso con la Regione e con Enti Pubblici e Privati, l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione ai corsi, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali e al tutorato; - perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso le istituzioni di sedi e collegi all'estero; - dedicare speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore Pagina 3 di 17 integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo dotandosi di apposite strutture; - promuovere la lingua e la cultura italiane all'estero quali espressioni di un ampio e importante patrimonio culturale; - promuovere, con servizi didattici integrativi, l'aggiornamento culturale e professionale permanente; - promuovere l'aggiornamento dei docenti di qualsiasi ordine e grado.

3. La Scuola si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali. In particolare, provvede all'organizzazione di aree di studio, di biblioteche, di laboratori linguistici, di centri di servizi e quant'altro necessario all'attività didattica e di ricerca; assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno strettissimo legame tra attività di ricerca e insegnamento, e garantendo il coordinamento delle attività didattiche; organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal Regolamento Didattico della Scuola e ne valuta l'efficacia.

4. La Scuola stipula accordi con istituzioni universitarie, associazioni e/o Enti di Ricerca nazionali ed esteri, Pubblici e Privati, allo scopo di offrire agli studenti occasioni formative, di contatto e di approfondimento con realtà esterne alla Scuola; organizza servizi di tutorato e di assistenza e orientamento finalizzati ad assistere e orientare gli studenti nel corso degli studi.

5. La Scuola, riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata; dei contatti con la società esterna e con il mondo della produzione e del lavoro, stipula contratti e convenzioni con finalità concordate con Enti Pubblici e Privati che abbiano interesse ai risultati della ricerca e siano disposti a finanziarla adeguatamente.

- presso la SSML Salerno con sede operativa in PIAZZA UMBERTO I, 16 in San Cipriano Picentino (Sa) si svolge attività di ricerca nei settori della ricerca scientifica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici e operatori esperti dell'area linguistica, economica e di psicologia applicata, nonché all'avanzamento delle conoscenze nei settori connessi con le dette attività.
- trattamento della Mediazione Linguistica e dell'interpretariato, di cui è responsabile il Direttore della SSML Prof. Ph.D. Stefano Amodio;
- il Dipartimento e la SSML Salerno, svolgono attività di ricerca e didattica nel settore della ricerca scientifica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici e operatori esperti dell'area linguistica, economica e di psicologia applicata, nonché all'avanzamento delle conoscenze nei settori connessi con le dette attività



- i comuni interessi di ricerca garantiscono l'opportunità di sinergie utili all'acquisizione di risorse per lo sviluppo di attività di ricerca nel settore della Mediazione Linguistica e dell'Interpretariato, con particolare riferimento al trattamento della mediazione linguistica delle lingue dell'Europa orientale e occidentale;
- che in ragione di quanto innanzi, le Parti hanno manifestato la volontà di collaborare al fine di ottenere il conseguimento dei comuni obiettivi di ricerca;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Norma introduttiva)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - (Oggetto dell'accordo)

Le Parti si impegnano a porre in essere attività di interesse comune, riguardanti, in particolare, il

- trattamento della mediazione linguistica delle lingue dell'Europa orientale e occidentale ;

. Tali attività includono:

- l'implementazione di attività di ricerca nei succitati settori di comune interesse;
- la partecipazione congiunta a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale;
- reciprocità con scambio di studenti e docenti, su attività relative alla didattica.;
- acquisizione di risorse economiche per il finanziamento delle attività di ricerca.

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 3 - (Modalità di esecuzione delle attività)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, nell'ambito dei quali dovrà essere fornita indicazione circa:

- gli obiettivi specifici e la descrizione dell'attività;
- compiti e ruoli di ciascuna delle due Parti nello svolgimento delle attività;



- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;

- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati.

Art. 4 - (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 5 - (Personale)

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si avvarranno del personale proprio o selezionato e contrattualizzato secondo le procedure di legge. Il coordinamento del personale coinvolto sarà affidato, ai responsabili scientifici delle attività poste in essere, identificati nelle persone di:

- prof.ssa Rosaria Minervini presso l'Università degli studi di Salerno, per il Dipartimento di Studi Politici e Sociali;

- Prof. Ph. D. Stefano Amodio per la SSML Salerno.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.



Gli stessi soggetti potranno, inoltre, essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare in merito (ivi compreso il codice di comportamento emanato con D.R. 25/10/2017, rep. 7352).

Art. 6 - (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 - (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - (Riservatezza e trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza su dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano, altresì, reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 9 - (Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, previo preavviso di trenta giorni da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - (Risoluzione)



Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 11 - (Controversie e Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto il le Parti rinviano alle norme del Codice Civile e alla normativa nazionale vigente in materia.

In ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le Parti si impegnano alla composizione amichevole. Le relative questioni dovranno essere risolte entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine è facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire la giustizia ordinaria. In tal caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro concorrente.

Art. 12 - (Norme finali)


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Fisciano 14/11/2022

Per la FONDAZIONE ISTITUTO TESEO ALTA FORMAZIONE E RICERCA SSML Salerno

Prof. Ph.D. Stefano Amodio


ESTRUTTORE
Part IVA
03057290607



Per il Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82.2005 e ss mm e ii